

**Regolamento  
delle Scuole d'arti e mestieri**  
(del 14 maggio 1997)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 e la relativa Ordinanza federale del 7 novembre 1979;
  - l'Ordinanza federale concernente l'organizzazione, le condizioni di ammissione, la promozione e l'esame finale della scuola media professionale dell'8 febbraio 1983 e la modifica del 18 gennaio 1993 che istituisce la maturità professionale;
  - i programmi-quadro d'insegnamento per la preparazione alle maturità professionali;
  - la Legge della Scuola del 1° febbraio 1990;
  - la Legge sulle Scuole professionali del 2 ottobre 1996;
  - la Legge cantonale sulla formazione professionale del 28 maggio 1984 e il relativo Regolamento di applicazione dell'8 gennaio 1985;
- ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile;

**d e c r e t a :**

Titolo I

**Disposizioni generali**

**Campo d'applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente regolamento si applica alle Scuole d'arti e mestieri con formazione triennale e quadriennale (in seguito SAM):

- a) del disegno tecnico,
- b) dell'elettronica,
- c) dell'elettrotecnica e della meccanica,
- d) della sartoria.

<sup>2</sup>Le SAM assicurano la formazione di base a tempo pieno nelle professioni dei settori sopraindicati e preparano all'ottenimento dell'attestato di maturità professionale o della licenza.

**Sedi**

**Art. 2<sup>1)</sup>** Le SAM si suddividono nelle seguenti sezioni:

- a) disegnatori del genio civile e disegnatori edili con sede a Lugano-Trevano (SAM-Trevano);
- b) costruttori, elettronici, operatori in automazione, polimeccanici con sede a Bellinzona (SAM-Bellinzona);
- c) elettronici multimediali con sede a Lugano-Trevano (SAM-Trevano);
- d) creatori d'abbigliamento con sedi a Biasca (SAM-Biasca) e a Viganello (SAM-Viganello).

**Titoli di studio**

**Art. 3** Al termine del periodo di formazione, a seconda dei piani di studio, lo studente che adempie alle condizioni prescritte dal rispettivo regolamento di tirocinio, dal regolamento interno dell'istituto e dal presente regolamento ottiene:

- a) l'attestato di capacità professionale,
- b) l'attestato di maturità professionale o la licenza cantonale.

Titolo II

**Organizzazione**

**Direzione generale**

**Art. 4** <sup>1</sup>La sovrintendenza amministrativa e la vigilanza didattica sulle SAM è esercitata dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP) per il tramite dell' Ufficio della formazione industriale (in seguito UFI) in collaborazione con le direzioni di sede.<sup>2)</sup>

<sup>2</sup>L' UFI coordina l' organizzazione scolastica, l' attività degli organi cantonali e promuove innovazioni pedagogiche e didattiche.

**Regolamento interno**

**Art. 5** <sup>1</sup>Ogni SAM si dota di un regolamento interno che stabilisce i piani di studio, le modalità di ammissione, di promozione e d'esame e gli aspetti specifici dell'istituto.

<sup>2</sup>Il regolamento interno è approvato dalla DFP e viene consegnato allo studente all'inizio degli studi.

### **Organo cantonale dei direttori**

**Art. 6** <sup>1</sup>I direttori delle SAM formano il Collegio dei direttori.

<sup>2</sup>Il Collegio dei direttori sviluppa, promuove e coordina iniziative di interesse comune ed esplica funzioni d'informazione.

### **Formazione delle classi**

**Art. 7** <sup>1</sup>L'effettivo delle classi deve essere adeguato al tipo d'insegnamento.

<sup>2</sup>Di regola le classi sono formate da un minimo di 12 studenti per indirizzo di studio.

### **Assicurazioni**

**Art. 8** <sup>1</sup>Gli studenti sono assicurati secondo le norme stabilite dalla Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

<sup>2</sup>Il premio per gli infortuni professionali e non professionali è a carico dello Stato.

### **Proprietà dei lavori**

**Art. 9** I lavori svolti dagli studenti durante il periodo di formazione così come il materiale didattico sviluppato dai docenti sono di proprietà dell'istituto; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellettuale.

## **Titolo III Vigilanza**

### **Commissioni di vigilanza**

**Art. 10<sup>3)</sup>** Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport designa una commissione di vigilanza, di al massimo 9 membri, comprendente rappresentanti delle associazioni professionali o di categoria che vigila sull'organizzazione, gli obiettivi e i contenuti della formazione.

### **Esperti**

**Art. 11** <sup>1</sup>L'UFI designa, su proposta della direzione dell'istituto, gli esperti di materia.

<sup>2</sup>Gli esperti devono avere di regola una formazione accademica o universitaria professionale e possedere un'adeguata esperienza professionale nell'ambito specifico.

## **Titolo IV Ammissione**

### **Condizioni**

**Art. 12** <sup>1</sup>Per essere ammessi alle SAM occorre possedere la licenza della scuola media o provare di aver frequentato con successo una formazione equivalente.

<sup>2</sup>Il regolamento interno stabilisce l'ammissione in casi particolari e può richiedere condizioni supplementari.

## **Titolo V Frequenza**

### **Controllo della frequenza**

**Art. 13** <sup>1</sup>Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni obbligatorie previste dal piano di studio.

<sup>2</sup>In casi particolari la direzione dell'istituto può accordare l'esonero dalla frequenza delle lezioni in determinate materie, fermo restando l'obbligo di effettuare le prove di valutazione.

### **Comportamento**

**Art. 14** Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza e alle norme dell'istituto.

### **Assenze**

**Art. 15** <sup>1</sup>Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al rientro alla direzione dell'istituto.

<sup>2</sup>A partire dal terzo giorno, le assenze dovute a malattia vanno attestate con un certificato medico.

<sup>3</sup>Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso della direzione.

<sup>4</sup>In caso di frequenza inferiore all' 85% delle lezioni dispensate in una materia e nel corso dell' anno scolastico, la direzione della scuola può segnalare l' inadempienza alla Divisione che, a sua volta, può escludere l' apprendista dagli esami finali di tirocinio o, nel caso di classi intermedie. può imporre la ripetizione dell' anno scolastico.<sup>4)</sup>

## Titolo Vi Programmi

### Piani di studio

**Art. 16** <sup>1</sup>I piani di studio delle SAM sono allestiti dalla direzione dell'istituto conformemente ai regolamenti di tirocinio e ai programmi-quadro d'insegnamento per la preparazione alle maturità professionali.

<sup>2</sup>Essi sono approvati dall'UFI.

<sup>3</sup>La direzione dell'istituto può apportare lievi modifiche ai piani di studio nel rispetto del totale delle ore settimanali e prevedere corsi facoltativi o speciali nel limite dei crediti di cui dispone.

## Titolo VII Provvedimenti disciplinari

### Interventi e sanzioni

**Art. 17** <sup>1</sup>Le mancanze disciplinari danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarificatore e a un richiamo.

<sup>2</sup>Per mancanze disciplinari ripetute o gravi sono previste le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonizione inflitto dal direttore;
- b) la sospensione temporanea fino a tre giorni decisa dal direttore;
- c) l'esclusione dagli esami finali per l'attestato di maturità professionale o di licenza, senza pregiudizio per l'esame finale di tirocinio, decisa dalla DFP, su proposta della direzione dell'istituto;
- d) lo scioglimento del contratto di tirocinio deciso dalla DFP, su proposta della direzione dell'istituto, con la conseguente esclusione dall'istituto.

<sup>3</sup>Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto ai rappresentanti legali e vengono indicate nella tabella dell'Istituto e sulla pagella scolastica dello studente.

## Titolo VIII Disposizioni finali

### Entrata invigore

**Art. 18** Il presente regolamento unitamente al suo allegato di abrogazione di regolamenti è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1997/98.

Pubblicato nel BU **1997**, 229.

Note:

- 1) Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 381.
- 2) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 381.
- 3) Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 381.
- 4) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 381.